



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 24-03-2022

OGGETTO

ELIMINAZIONE DEI VINCOLI PREVISTI NELLE CONVENZIONI RELATIVE AD AREE PEEP E SIMILARI (ART. 31 COMMA 45 E SEGG. L. 448/98). DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 20:10 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Italia Katia Bocchino.

Intervengono:

Nazzaro Anna	P	Del Mauro Massimiliano	P
Moschella Vincenzo	A	Antonacci Salvatore	P
Palladino Nunzia	P	De Venezia Anna	P
Urciuoli Stefania	P	Spagnuolo Paolo	P
Musto Mirko	P	Mazzariello Francesco	A
Pesca Costantino	P	Landi Domenico	P
Gambale Antonella	P	Picariello Maria	P
De Vinco Giuliana	P	Scioscia Fabiola	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

Il Sindaco – Presidente dà lettura dell'argomento previsto al punto n. 4 dell'O.D.G. avente ad oggetto: *“Eliminazione dei vincoli previsti nelle convenzioni relative ad aree PEEP e similari (Art. 31, Comma 45 e segg. L. n. 448/98). Ditta Fusco Antonio e Fusco Gianfranco. Determinazioni.”*

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del Sindaco - Presidente, così come risulta dalla registrazione audio contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e dal resoconto integrale della seduta in data odierna che anche se non materialmente allegato qui si intende integralmente riportato;

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali così come risultano dalla registrazione audio contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e dal resoconto integrale della seduta in data odierna che anche se non materialmente allegato qui si intende integralmente riportato;

Premesso che:

- i Sigg.ri Fusco Antonio e Gianfranco, nati entrambi ad Avellino, rispettivamente il 23 ottobre 1968 e il 21 gennaio 1971, sono proprietari di una unità abitativa con pertinenziali locale autorimessa e deposito facenti parte del fabbricato sito alla via Nicola Salvi nr. 185, già c.da Santissimo nr. 32, quest'ultimo edificato nel Piano per l'Edilizia Economica e Popolare giusta regolari titoli edilizi e giusta convenzione stipulata ai sensi dell'art. 35 della legge 865/1971;
- detta convenzione prevede vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione ed ai requisiti soggettivi a carico anche dei successivi acquirenti;

Preso atto che l'art. 5, comma 3-bis del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 ha inserito, nell'art. 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, il comma 49-bis il quale prevede che il proprietario possa, decorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, richiedere all' Ente di stipulare convenzione in forma pubblica, soggetta a trascrizione, al fine di rimuovere detti vincoli previo versamento di corrispettivo;

Vista la istanza, acquisita al prot. 3563 in data 07/02/2022, con la quale i Sigg.ri Fusco Antonio e Gianfranco, hanno fatto richiesta a questo Comune, di stipulare convenzione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 49-bis, legge 448/1998 al fine di rimuovere previo pagamento di quanto dovuto i vincoli derivanti dalla convenzione a rogito del Segretario Generale stipulata in data 3 dicembre 1979 e successivo atto aggiuntivo in data 3 maggio 1984;

Richiamato l'articolo 31 della Legge 23/12/1998 n. 448 ed in particolare:

- il comma 45 secondo cui che i Comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei Piani di Edilizia Economico Popolare, approvati a norma della L. n. 167/1962, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della L. n. 865/1971;
- il comma 47 che prevede la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del Comune di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi e delle loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, previo pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48;
- i comma 48 secondo cui il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal Comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello

determinato attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree.

- il comma 49-bis per cui i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, è stabilita dai Comuni;
- il comma 49-ter che stabilisce che le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dall'*articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*;

Ritenuto potersi accogliere per le suesposte motivazioni, la richiesta dei Sigg.ri Fusco Antonio e Gianfranco;

Ritenuto necessario procedere alla definizione di un atto regolamentare che disciplini il procedimento finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui al presente deliberato;

Acquisito, in via preliminare, il prescritto parere tecnico ed il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Attesa la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n.241, recante: "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modifiche e integrazioni;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge 23 dicembre 1998 n. 448 recante: "*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*";
- lo Statuto Comunale;

Ritenuto necessario rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

Con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **DI ACCOGLIERE** l'istanza presentata dai Sigg.ri Fusco Antonio e Gianfranco prot.llo nr. 3563 del 07/02/2022;

- 3 **DI AUTORIZZARE**, di conseguenza, la trasformazione del diritto di superficie di cui alla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 35 della legge nr. 865/1971 in diritto di proprietà, in uno alla rimozione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione nei casi di superfici concesse in proprietà nell'art. 31 della legge 23 dicembre 1998 n. 448;
- 4 **DI STABILIRE** nella misura del 40% la percentuale di cui all'art. 31, comma 49 bis, legge 23 dicembre 1998 n. 448 da applicare, in corrispondenza alla quota millesimale posseduta, corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48, già determinato all'epoca del trasferimento dell'area o della concessione del diritto di superficie rivalutato secondo l'indice ISTAT;
- 5 **DI APPROVARE** lo schema di convenzione allegato;
- 6 **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell' VIII Settore- Manutenzione e Patrimonio per la sottoscrizione degli atti convenzionali, autorizzando sin da ora il medesimo e gli ufficiali roganti ad apportare le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie od utili a definire tutti gli elementi del negozio stesso;
- 7 **DI RINVIARE** a successivi provvedimenti di Giunta Comunale e dei Responsabili di Settore l'attuazione della presente;
- 8 **DI DARE ATTO** che gli introiti derivanti dall'attività di eliminazione dei vincoli delle aree in diritto di proprietà saranno iscritti nel bilancio 2022-2024.

LO STESSO CONSIGLIO

RILEVATA l'urgenza,

CON VOTI favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 08-04-2022

Dal Municipio, li 08-04-2022

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-03-2022

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 08-04-2022

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarità contabile

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Enrico Reppucci

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Alfredo Berardino

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 08-04-2022

Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio

Repertorio n.

Raccolta n.

CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI
SUPERFICIE E RIMOZIONE DEI VINCOLI RELATIVI AL PREZZO DI
CESSIONE O LOCAZIONE DELLE UNITA' ABITATIVE EDIFICATE SU
AREE P.E.E.P. GIA' CEDUTE IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il

In Avellino, nel mio studio alla via Salvatore De Renzi n.28.

Innanzi a me, dott. ROMANA CAPALDO, Notaio in Avellino, iscritto al Ruolo dei
Distretti Notarili Riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi,

sono presenti:

DA UNA PARTE:

==

il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, bensì quale
Responsabile del Settore

del Comune di Atripalda e, come tale, quale legale rappresentante agente in nome,
per conto e nell'interesse esclusivo del:

- COMUNE DI ATRIPALDA, con sede ivi alla Piazza Municipio n.3, ove esso
rappresentante domicilia per la carica, codice fiscale n. 00095990644, tale nominato
con Decreto Sindacale n.

del

che, in copia da me Notaio resa conforme in data odierna, repertorio n.

si allega al presente atto sotto la lettera "A", a questo atto espressamente autorizzato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n.

del

pubblicata il

che il comparente, nella spiegata qualità, dichiara e garantisce essere pienamente valida ed efficace e che, in estratto conforme dal suo originale rilasciato in data si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Il suddetto Comune di Atripalda in prosieguo sarà denominato anche semplicemente "Comune";

DALL'ALTRA:

- FUSCO ANTONIO, nato ad Avellino (AV) il 23 ottobre 1968, domiciliato anche fiscalmente in (), n. , codice fiscale FSC NTN 68R23 A509U, che dichiara di essere ;

- FUSCO GIANFRANCO, nato ad Avellino (AV) il 21 gennaio 1971, domiciliato anche fiscalmente in (), n. , codice fiscale FSC GFR 71A21 A509X, che dichiara di essere .

I comparenti, della cui **identità personale** io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale si premette che:

== FUSCO ANTONIO e FUSCO GIANFRANCO sono contitolari dei diritti di proprietà superficiaria di cui meglio in prosieguo sulle seguenti unità immobiliari facenti parte del fabbricato ubicato in Comune di Atripalda (AV) alla via Nicola Salvi n.115:

== diritti di proprietà superficiaria pari ad un mezzo (1/2) dell'intero ciascuno de:

a) appartamento al piano primo, composto da quattro vani ed accessori, confinante con area comunale per tre lati e con vano ascensore, a cui è annesso piccolo locale ad uso deposito al piano quarto, della superficie di circa metri quadrati venti (mq.20), confinante a sua volta con area condominiale per due lati e con proprietà D'Adamo o successivi aventi causa.

Il tutto è censito nel Catasto Fabbricati al foglio 5, p.lla n. 1085, sub. 11, cat. A/3, cl. 2, vani 7, sup. cat. tot. mq. 132, RC€ 488,05, via Nicola Salvi n.115, piano 1-4;

b) locale ad uso garage al piano sottostrada, della superficie di circa metri quadrati diciassette (mq.17), confinante con area comunale, con corsia di accesso e con proprietà Aquino o successivi aventi causa, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 5, p.lla n. 1085, sub. 35, cat. C/6, cl. 4, mq. 17, sup. cat. tot. mq. 17, RC€ 39,51, via Nicola Salvi n. 115, piano S1;

c) locale ad uso deposito al piano sottostrada, della superficie di circa metri quadrati undici (mq. 11), confinante con area comunale, con proprietà Carrarelli e con proprietà Primaveraile o successivi aventi causa, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 5, p.lla n. 1085, sub. 44 (derivante dall'originario sub. 28 dei detti foglio e particella giusta variazione della destinazione del 3 gennaio 2022, pratica n.AV0000191, in atti dal 4 gennaio 2022), cat. C/2, cl. 7, mq. 14, sup. cat. tot. mq. 14, RC€ 25,56, via Nicola Salvi n. 115, piano S1;

== diritti di proprietà superficiaria pari ai venticinque cinquecentesimi (25/500) dell'intero ciascuno de:

d) appartamento al piano terra composto da un vano ed accessorio, confinante con porticato, con vano scale e con area comunale, censito nel Catasto Fabbricati al foglio 5, p.lla n. 1085, sub. 9, cat. A/3, cl. 1, vani 1,5, sup. cat. tot. mq. 45, RC€ 89,09, via Nicola Salvi n.115, piano T.

Dette porzioni immobiliari appaiono graficamente rappresentate nelle **planimetrie** depositate in Catasto Fabbricati in data 7 novembre 1987 (sub a), b) e d) ed in data 4 gennaio 2022, prot. n.AV0000191 (sub c).

Le parti dichiarano e confermano che i dati catastali sopra riportati e le planimetrie catastali citate sono pienamente **conformi** allo stato di fatto delle unità immobiliari

in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;

== detti diritti sono **pervenuti** a FUSCO ANTONIO e FUSCO GIANFRANCO in virtù di:

= successione legittima alla madre Castaldo Giovanna, nata a Pago del Vallo di Lauro (AV) il 26 aprile 1931 e deceduta in Atripalda il 14 novembre 2012 (dichiarazione di successione presentata presso l'Agenzia delle Entrate di Avellino in data 21 dicembre 2012, classificata al n.2296 del vol.9990 ed ivi trascritta il 14 gennaio 2013 ai n.ri 858/729);

= successione legittima al padre Fusco Fabio, nato ad Atripalda (AV) il 21 aprile 1937 ed ivi deceduto il 25 settembre 2021 (dichiarazione di successione presentata presso l'Agenzia delle Entrate di Avellino in data 14 dicembre 2021, classificata al n.548250 del vol.88888 ed ivi trascritta il 16 dicembre 2021 ai n.ri 21240/17611).

Ai detti de cuius tali diritti immobiliari pervenivano in forza di scrittura privata di assegnazione di porzioni di immobile da parte di cooperativa edilizia autenticata nelle firme dal Notaio Paolo Di Rito di Bisaccia in data 28 dicembre 1989, registrato in Sant'Angelo dei Lombardi il 17 gennaio 1990 al n.3 e trascritto in Avellino il 27 detti ai n.ri 1546/1394;

== con atto a rogito del Segretario Generale del Comune di Atripalda in data 3 dicembre 1979, reso esecutivo il 20 detti, registrato in Avellino l'8 gennaio 1980 al n.134 ed ivi trascritto il 5 maggio 1986 al n.4296 di formalità e suo atto aggiuntivo, il Comune di Atripalda assegnava alla Società Cooperativa Edilizia S. Antonio a r.l., con sede in Atripalda, nel quadro del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) del Comune di Atripalda, adottato ai sensi della legge 18 aprile 1962 n. 167 e della legge 22 ottobre 1971 n.865, approvato con Decreto del Presidente della Regione Campania n.05258 il 9 agosto 1979, la proprietà superficiaria delle aree

site alla via Cesinali, foglio 5, nella minore consistenza delle p.lle n.ri 388, 105, 107, 246, 364, 375, 118, 623, 109, 111;

== in base alla delibera consiliare n.293 del 21 novembre 1979, resa immediatamente esecutiva con delibera del Consiglio Comunale n.297 del 24 novembre 1979 l'80% (ottanta per cento) delle aree edificabili comprese nel suddetto Piano erano destinate infatti ad essere concesse in diritto di superficie con preferenza per gli enti operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare nonché a cooperative e loro consorzi aventi come scopo sociale la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare;

== in ossequio all'art.35 legge 865/1971 e successive modifiche, la concessione delle aree in diritto di superficie veniva accompagnata, nel medesimo atto, da una Convenzione stipulata nel rispetto delle disposizioni dei commi 8 e 14 del medesimo articolo. Lo schema di tale Convenzione veniva approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. ????????????

resa immediatamente esecutiva;

== l'art.?????????????

della citata Convenzione fissa i criteri per la determinazione e revisione dei canoni di locazione nonché per la determinazione del prezzo di eventuale cessione degli alloggi a pena di decadenza dalla Concessione del diritto di superficie;

== il Consiglio Comunale di Atripalda in data
con propria deliberazione n.

ha deliberato di attivare la procedura atta a proporre al privato, in conformità a quanto previsto dal comma 47 dell'articolo 31 della Legge 23 dicembre 1998 n.448, la trasformazione del diritto di superficie ad egli spettante in diritto di piena ed esclusiva proprietà;

= ha deliberato -su espressa richiesta degli interessati- di eliminare il vincolo afferente alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle unità immobiliari ed ogni altro vincolo gravante sulla proprietà piena in conformità a quanto previsto dal comma 49-bis dell'articolo 31 della Legge 23 dicembre 1998 n.448;

= ha approvato sia il relativo schema di convenzione sia la modalità di calcolo del corrispettivo dovuto dal privato per la trasformazione del diritto e per la rimozione del vincolo relativo alla determinazione del prezzo massimo di cessione e locazione dell'unità abitativa e sue pertinenze, le modalità di corresponsione dello stesso nonché gli adempimenti necessari per procedere alla soppressione di tutti i vincoli gravanti sul diritto di proprietà relativi alle unità immobiliari innanzi descritte;

== FUSCO ANTONIO e FUSCO GIANFRANCO, essendo decorsi cinque anni dalla data del primo trasferimento, con istanza presentata in data protocollata al n.

ha chiesto al Comune di Atripalda la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena ed esclusiva proprietà e la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e locazione delle unità immobiliari in oggetto e di ogni altro vincolo su di esse gravante, con la conseguente stipula di apposita convenzione in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa.

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come in atto rappresentata e costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, ed in particolare ai sensi del disposto dei comma 47 e 49-bis dell'articolo 31 della Legge 23 dicembre 1998 n.

448, il Comune di Atripalda, come in atto rappresentato, acconsente in favore di FUSCO ANTONIO e FUSCO GIANFRANCO, che accetta:

== alla trasformazione del diritto di proprietà superficiaria ad egli spettante in diritto di piena ed esclusiva proprietà mediante trasferimento di tutti i diritti ad esso Ente spettanti sull'area sottostante alla costruzione;

== alla rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione e locazione relativo alla convenzione e sua integrazione a rogito del Segretario Generale del Comune di Atripalda, in premessa citate, nonché alla rimozione di ogni altro vincolo previsto e/o richiamato in detta convenzione o suoi allegati.

ARTICOLO 2

Il corrispettivo per la trasformazione del diritto e rimozione dei vincoli di cui all'articolo 1, quale stabilito secondo i criteri approvati con la delibera del Consiglio Comunale di Atripalda n.

ammonta a complessivi €

come risulta dalla nota prot. n.

FUSCO ANTONIO e FUSCO GIANFRANCO dichiarano di aver corrisposto detta somma al Comune di Atripalda, a mezzo di

Il Comune di Atripalda, come in atto rappresentato, dichiara di aver ricevuto la predetta somma della quale rilascia ampia e finale quietanza liberatoria.

La suddetta dichiarazione relativa alle modalità di pagamento del detto corrispettivo è stata altresì effettuata dalle parti unitamente alla dichiarazione, per quanto possa occorrere, di non essersi avvalsi di un mediatore, sotto la loro personale responsabilità, previo richiamo da me Notaio fatto loro sulla responsabilità anche penale prevista dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 cui possono andare incontro in

caso di dichiarazione mendace, in conformità a quanto disposto dall'articolo 35, comma 22 della legge 248/2006. modificato dalla Legge 296/2006.

ARTICOLO 3

Stante quanto sopra, la piena proprietà delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato ubicato in Comune di Atripalda (AV) alla Contrada Santissimo, via Nicola Salvi n.115, in premessa descritte e che qui si abbiano per richiamate, apparterranno a FUSCO ANTONIO e FUSCO GIANFRANCO in piena ed esclusiva proprietà e potranno essere liberamente alienate a qualsiasi titolo e concesse in locazione a chiunque senza dover corrispondere ulteriori somme di denaro al Comune di Atripalda.

Nessuna comunicazione dovrà essere effettuata al detto Comune prima e dopo la vendita o la locazione, stante la stipulazione del presente atto.

Ai soli fini tuzioristici, le parti, ai sensi della vigente normativa urbanistica, dichiarano che il fabbricato di cui le descritte unità immobiliari fanno parte è stato costruito in virtù ed in conformità alla concessione edilizia n.1010/83, rilasciata dal Sindaco del Comune di Atripalda in data 2 agosto 1983, concessione in variante n.1114 rilasciata dalla medesima Autorità in data 10 giugno 1987 e che, successivamente, non sono state eseguite opere soggette a nuovo provvedimento autorizzativo o concessorio.

ARTICOLO 4

Il Comune di Atripalda, come in atto rappresentato, **rinuncia alla ipoteca legale**, esonerando l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territorio Servizi di Pubblicità Immobiliare competente da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 5

Gli **effetti** del presente atto decorrono da oggi per tutte le conseguenze utili ed

onerose.

ARTICOLO 6

Alla presente convenzione verrà data **pubblicità** ai sensi dell'articolo 31, comma 49-bis, della Legge 448/1998 presso la competente Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio Servizi di Pubblicità Immobiliare.

ARTICOLO 7

Le **spese** del presente atto e conseguenti sono a carico di FUSCO ANTONIO e FUSCO GIANFRANCO. Agli **effetti tributari**, le parti, come sopra rappresentate e costituite dichiarano che il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ed, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, è esente da imposte ipotecaria e catastale.

Le parti, come in atto rappresentate e costituite, danno atto di essere state informate delle vigenti norme sulla tutela e trattamento dei dati personali e, per quanto possa occorrere, prestano consenso per tutti i fini di legge, al trattamento degli stessi, alle comunicazioni a tutti gli uffici competenti e alla conservazione dei dati.

I comparenti **dispensano** me Notaio dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.